



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 24 giugno 2011 (28.06)
(OR. en)**

12116/11

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0165 (NLE)**

**EEE 29
TRANS 205
AVIATION 178**

PROPOSTA

Mittente:	Commissione europea
Data:	22 giugno 2011
n. doc. Comm.:	COM(2011) 378 definitivo
Oggetto:	Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare nel Comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato XIII (Trasporti)

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, presso il Segretariato generale della Commissione europea, al Signor Pierre de BOISSIEU, Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

All.: COM(2011) 378 definitivo



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 22.6.2011
COM(2011) 378 definitivo

2011/0165 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare nel Comitato misto SEE
in merito a una modifica dell'allegato XIII (Trasporti)**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Per garantire la certezza del diritto e l'omogeneità del mercato interno, il Comitato misto SEE provvede a integrare con la massima sollecitudine, dopo l'adozione, tutta la pertinente legislazione comunitaria nell'accordo SEE.

2. ESITO DELLE CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Il progetto di decisione del Comitato misto SEE (allegato alla proposta di decisione del Consiglio) mira a modificare l'allegato XIII (Trasporti) aggiungendo l'acquis comunitario adottato di recente in questo settore, vale a dire il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità, che deve essere integrato nell'accordo. La presente decisione mira a recepire le norme comuni per la prestazione di servizi aerei consentendo al tempo stesso agli stati EFTA di concedere licenze SEE, a condizione che l'accordo con il paese terzo interessato sia approvato dal Comitato misto SEE. La decisione fissa inoltre un periodo di cinque anni per gli oneri di servizio pubblico applicabili agli aeroporti regionali islandesi e alle quattro contee più settentrionali della Norvegia, come per le regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del TFUE, dato che generalmente questi territori possono essere considerati altrettanto periferici che le regioni ultraperiferiche dell'UE.

Il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Consiglio abroga i regolamenti (CEE) n. 2407/92, (CEE) n. 2408/92 e (CEE) n. 2409/92 della Commissione, che sono integrati nell'accordo e devono pertanto essere abrogati ai sensi del medesimo.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

A norma dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo, spetta al Consiglio, su proposta della Commissione, definire la posizione dell'Unione in ordine a tali decisioni.

Il progetto di decisione del Comitato misto SEE viene trasmesso dalla Commissione al Consiglio, per adozione, quale posizione dell'UE. La Commissione spera di poterlo presentare quanto prima in sede di Comitato misto SEE.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare nel Comitato misto SEE
in merito a una modifica dell'allegato XIII (Trasporti)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2 e l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo¹, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XIII dell'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito "l'accordo SEE") contiene disposizioni e norme specifiche in materia di trasporti.
- (2) È opportuno integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (rifusione)². È inoltre opportuno abrogare i regolamenti (CEE) n. 2407/92³, (CEE) n. 2408/92⁴ e (CEE) n. 2409/92⁵ del Consiglio, che sono attualmente integrati nell'accordo e sono stati abrogati dal regolamento (CE) n. 1008/2008.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XIII dell'accordo SEE,

¹ GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

² GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3.

³ GU L 240 del 24.8.1992, pag. 1.

⁴ GU L 240 del 24.8.1992, pag. 8.

⁵ GU L 240 del 24.8.1992, pag. 15.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo unico

La posizione che l'Unione europea deve adottare nel Comitato misto SEE in merito ad una modifica prevista dell'allegato XIII dell'accordo SEE è stabilita nell'allegato della presente decisione.

Fatto a,

*Per il Consiglio
Il presidente*

ALLEGATO

Progetto di

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N.

del

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. .../...del⁶.
- (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (rifusione)⁷ deve essere integrato nell'accordo.
- (3) Il regolamento (CE) n. 1008/2008 abroga i regolamenti (CEE) n. 2407/92⁸, (CEE) n. 2408/92⁹ e (CEE) n. 2409/92¹⁰ della Commissione, che sono integrati nell'accordo e devono pertanto essere abrogati ai sensi del medesimo,

DECIDE:

Articolo 1

L'allegato XIII dell'accordo è così modificato:

1. il testo del punto 64a (Regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio) è sostituito dal testo seguente:

"32008 R 1008: Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (rifusione) (GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3).

⁶ GU L ...
⁷ GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3.
⁸ GU L 240 del 24.8.1992, pag. 1.
⁹ GU L 240 del 24.8.1992, pag. 8.
¹⁰ GU L 240 del 24.8.1992, pag. 15.

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

- (a) All'articolo 4, lettera f) il testo ", salvo quanto previsto in un accordo con un paese terzo di cui la Comunità è parte contraente;" è sostituito dal testo seguente:

"... Tuttavia, le licenze di esercizio aventi effetti giuridici nell'intero SEE possono essere concesse sulla base di deroghe a tale condizione previste negli accordi con i paesi terzi di cui la Comunità o uno o più Stati EFTA sono parti, purché il Comitato misto SEE adotti una decisione in tal senso."

- (b) Alla fine dell'articolo 16, paragrafo 9, secondo comma è aggiunto il testo seguente:

", nonché gli aeroporti regionali islandesi e le quattro contee più settentrionali della Norvegia.""

2. I punti 65 (regolamento (CEE) n. 2409/92 del Consiglio) e 66b (regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio) sono soppressi.

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 1008/2008 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il..., a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo¹¹.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles,

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

*I segretari
del Comitato misto SEE*

¹¹ [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]